

ADDIZIONALE REGIONALE GAS NATURALE E IMPOSTA SOSTITUTIVA

Ai fini della tassazione si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscele. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

Non sono sottoposte al Tributo le miscele gassose di cui sopra di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce.

Riferimenti normativi:

- Art. 9, Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e successive modificazioni ed integrazioni
- Art. 26, Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
- Art. 2 Legge Regionale 21 dicembre 2006, n. 27 (pubblicata sul B.U.R. n. 111 del 26.12.2006)